

COMUNE DI SPOTORNO**Provincia di Savona****OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024-2026**

Il sottoscritto, Dott. Francesco Cinaglia, Revisore dei conti del Comune di Spotorno, vista la proposta di Consiglio n. 4 del 05/02/2024 pervenuta a mezzo e-mail del 08/02/2024, relativa all'approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 per il comune di Spotorno:

RICHIAMATI

- il Decreto dell'Economia e delle Finanze "*Decreto 18/05/2018 – Semplificazione del Documento Unico di Programmazione semplificato*";
- l'articolo 42 del T.U.E.L. – *D. Lgs. 18/08/2000 e s.m.i.* – in merito alle attribuzioni dei Consigli;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, il quale dispone che "*attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità*", allegato n. 4/1 al D. Lgs 118/2011 e s.m.i.;

RILEVATO

che, il richiamato principio contabile definisce al punto 4 "*Il ciclo di programmazione dello Stato e delle amministrazioni pubbliche*";

RICHIAMATO

il successivo punto 8 "*Il Documento unico di programmazione degli enti locali (DUP)*" il quale testualmente recita: "*...OMISSIS...Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). ...OMISSIS...*";

VISTO l'articolo 170, comma 6, del TUEL, che recita: *“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 7/09/2023 avente all'oggetto: *“Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione”*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 19/12/2023 avente all'oggetto: *“Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026 – Approvazione”*;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 19/12/2023 avente all'oggetto: *“Bilancio di Previsione Armonizzato 2024-2025-2026 – Approvazione”*;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 22/12/2023 avente all'oggetto: *“Assegnazione del Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024/2025/2026”*;

VISTO che:

- la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente;
- sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione Strategica, è stata formulata la Sezione Operativa che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, tale Sezione risulta, a propria volta, strutturata in due parti fondamentali: la Parte prima e la Parte seconda;
- la Parte seconda della Sezione Operativa contiene, tra gli altri, i seguenti capitoli:
 - Programma triennale delle opere pubbliche;
 - Programma triennale degli acquisti di beni e servizi;

RICHIAMATO

l'art. 37, comma 1 lett a), del D. Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili”*;

RICHIAMATI, altresì:

- l'art. 37, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che le opere pubbliche di importo stimato uguale o superiore a 150.000 Euro siano effettuate sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti;

- l'art. 37, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023 il quale dispone che gli acquisti di beni e servizi di importo stimato uguale o superiore a 140.000 Euro vengano effettuati sulla base di una programmazione triennale e dei suoi aggiornamenti;

VISTE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 153 del 7/12/2023, avente ad oggetto "*Adozione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale per l'acquisto di beni e servizi relativi al triennio 2024/2026*";
- le schede del "Programma triennale dei lavori pubblici 2024/2026" e le schede del "Programma triennale degli acquisti di forniture e servizi 2024/2026" predisposte dall' Area Lavori Pubblici e Ambiente, sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, di cui all' allegato **sub A**);

RICHIAMATI

- l'articolo 5, comma 6, dell'Allegato I.15 al Nuovo codice degli appalti, D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che "*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli altri enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*";
- l'articolo 7, comma 6, dell'Allegato I.15 al Nuovo codice degli appalti: D.Lgs. 36/2023, il quale dispone che: "*Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che siano amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento del programma triennale degli acquisti di forniture e servizi e del relativo elenco annuale. Le altre stazioni appaltanti e gli enti concedenti approvano i medesimi documenti entro novanta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del proprio bilancio o documento equivalente, secondo l'ordinamento proprio di ciascuna amministrazione. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 172 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.*";

DATO ATTO che:

- il DM 29/08/18 di aggiornamento degli allegati del D.Lgs. 118/2011, con riferimento al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n. 4/1), ha precisato che nel DUP si debbano inserire tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'Ente di cui il legislatore preveda la redazione ed approvazione, senza necessità di

VISTI

- i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, contenente altresì l'attestazione sull'assenza di conflitto di interessi;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- lo Statuto Comunale;
- il T.U.E.L. D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

ESPRIME

Sulla base della documentazione, delle informazioni fornite dall'Ente nonché del tempo a disposizione, un parere favorevole in relazione all'approvazione della predetta proposta.

Genova 13/02/2024


Il Revisore
Dott. Francesco Cinaglia